

FOGLIO INFORMATIVO
PERMICRO MCC MICROCREDITO
assistito dal fondo di garanzia PMI L.662/96

Destinato all'avvio o allo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

PerMicro S.p.A. Sede legale e amministrativa Via XX Settembre, 38 – 10121 Torino – I – Capitale sociale versato 7.043.865,36 euro - C.F./P.I. 09645130015 – Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93 n. 139 – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione D n. D000583479 Codice – ABI n. 335877 – Tel +39 011 65 87 78 – Sito internet: permicro.it – Email: permicro@permicro.it – Società sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia.

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO MCC MICROCREDITO assistito dal fondo di garanzia PMI L.662/96

È un finanziamento in euro, a tasso fisso con piano di rimborso rateale, a breve o medio termine con durata da 24 a 84 mesi, che si rivolge a **clienti** non consumatori.

Il Finanziamento è concesso nella forma del Microcredito secondo quanto disciplinato dall'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» nonché dal Decreto 17 ottobre 2014 , n. 176.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto 17 ottobre 2014 , n. 176, rientra nell'attività di microcredito l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, semplificata o di società cooperativa.

Non possono accedere al finanziamento nella forma del microcredito:

- lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

Finalità dei finanziamenti: Le uniche finalità ammesse per i microcrediti sono quelle previste dall'art. 2 del DECRETO 17 ottobre 2014 , n. 176.

Solamente PerMicro può chiedere commissioni o spese per l'istruttoria del finanziamento. Il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo o onere ad altri soggetti, neppure eventuali referenti di comunità, mediatori, agenti, ecc.

Servizi ausiliari di assistenza (art. 3 D.M. 176/2014) senza costi aggiuntivi rispetto agli interessi e alle spese di istruttoria applicati al **finanziamento**. Questo finanziamento è caratterizzato dall'erogazione di servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio da parte di PerMicro o tramite un operatore specializzato convenzionato. PerMicro presta in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa: gestione contabile, finanziaria, del personale;
- formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali, e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Eventuali altri servizi offerti: oltre al finanziamento, PerMicro può proporre ulteriori servizi propri o di suoi partner commerciali quali (a titolo di esempio): (i) prodotti assicurativi, (ii) servizi di pagamento (smart payment o servizio POS), (iii) prodotti bancari (conto corrente impresa), (iv) altri prodotti bancari o finanziari.

I servizi ulteriori, oltre al finanziamento, sono facoltativi, non accessori e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcun servizio o sottoscriverne uno liberamente scelto sul mercato.

Tipologia di finanziamento erogato: il finanziamento Microcredito Impresa di PerMicro si perfeziona mediante scrittura privata tra le parti.

Il finanziamento non può essere assistito da garanzie reali e non può eccedere il limite di 40.000 euro.

Principali Rischi: con il finanziamento a tasso fisso, rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso, invece, garantisce la certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Le annesse condizioni sono subordinate al rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche. La copertura della garanzia può rappresentare fino all'80% del finanziamento. PerMicro a suo insindacabile giudizio e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, può richiedere sull'intero finanziamento garanzie personali.

Il finanziamento è riservato alle imprese operanti in Italia. Per l'esatta definizione dei settori economici ammessi, delle limitazioni alle finalità del finanziamento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (<http://www.mcc.it>).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

È un finanziamento a tasso fisso – determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata.

Quanto può costare il finanziamento¹ (esempio redatto ipotizzando valori e costi massimi)

Importo finanziato: 40.000 euro

Durata: minima 24 mesi (oltre ad eventuali 3 mesi di pre-ammortamento):

a) Preammortamento: massimo 3 mesi di rate di preammortamento in cui vengono corrisposti i soli interessi;

b) Ammortamento: massimo 84 rate costanti con ammortamento del capitale alla “francese”.

Tasso Max: fisso nominale (TAN): 12,90%

Spese di istruttoria: 4.608 euro

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 19,42%

CONDIZIONI	VOCI	
	Importo massimo finanziabile	40.000 euro
	Importo minimo finanziabile	10.000 euro
	Durata	Da 24 a 84 mesi (comprensivo delle eventuali rate di preammortamento)
	Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l'intera durata del finanziamento non superiore a 12,90%
	Spese di istruttoria	4.608 euro
PIANO DI AMMORTAMENTO	Pre-Ammortamento (eventuale)	Le eventuali rate di preammortamento comportano il pagamento della sola quota interessi rimandando il rimborso del capitale al periodo di ammortamento.
	Ammortamento	“Francese”, ovvero rata costante con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. Gli interessi maturati nell'eventuale periodo di preammortamento, calcolati al TAN di questo contratto, saranno da aggiungere all'importo della prima rata indicato sul piano di ammortamento.
	Tipologia di rata	Costante
	Periodicità delle rate	Mensile. La data di scadenza delle rate è prevista il giorno 1 di ogni mese
	Modalità di calcolo e di capitalizzazione degli interessi	360/360 mensile
	Incasso rata	3,50 euro a rata
ALTRI COSTI	Spese invio bollettini postali (se richiesto dal cliente)	10,00 euro una tantum se previsto dal contratto. Se il cliente cambia modalità di pagamento rispetto al contratto: 10,00 euro a invio
	Invio comunicazioni	2,00 euro (spese di bollo) per comunicazioni annuali, oltre a 1,19 euro per anno, nel solo caso di invio per posta ordinaria
	Imposta di bollo sul contratto	16,00 euro
	Costi in caso di ritardo nel pagamento	Tasso di mora: pari al TAN di contratto senza alcuna maggiorazione, comunque compreso entro il tasso soglia usura rilevato trimestralmente ai sensi della legge 108/1996. Spese per la remissione degli SDD: 5 euro. Saranno addebitati al cliente spese di gestione e recupero stragiudiziale di 15,00 euro per rata non pagata, oltre al 20% dell'insoluto solo in caso di recupero affidato a terzi. In caso di mancato pagamento di almeno 2 rate il contratto potrà essere dichiarato risolto.
	Costi per azioni di post-vendita e altri servizi richiesti dal cliente	Accodamento rata – Rimodulazione del Piano di Ammortamento – Altre azioni di post-vendita – Richiesta Copia Piano di Ammortamento/Estratto conto/Saldo posizione/Conteggio di estinzione anticipata: 20,00 euro cadauna
	Costi per l'invio di comunicazioni inerenti all'attività di recupero crediti	Comunicazione di primo sollecito/Diffida di pagamento/Preavviso di sofferenza/Messa in mora/Comunicazione di decadenza di beneficio del termine/Altre comunicazioni inerenti all'attività di recupero crediti: 15,00 euro per ciascuna comunicazione.
	Imputazione dei pagamenti	PerMicro imputerà i pagamenti ricevuti, in parziale sostituzione di quanto previsto dall'art.1194 del Codice Civile (Imputazione del pagamento agli interessi), nel seguente ordine: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, poi alle spese ed oneri sostenuti da PerMicro

¹ Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data di aggiornamento e sono soggetti a possibili variazioni future.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA A TASSO FISSO¹

Massimo Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento, in mesi	Importo della rata mensile per 40.000 euro di finanziamento
12,90%	24 (2 anni)	€ 1.899,79
12,90%	36 (3 anni)	€ 1.345,83
12,90%	48 (4 anni)	€ 1.071,20
12,90%	60 (5 anni)	€ 908,08
12,90%	72 (6 anni)	€ 800,85
12,90%	84 (7 anni)	€ 725,51

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo Alla categoria di operazioni di "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito internet <http://permicro.it>.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA', RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente ha sempre facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il suo debito. In caso di estinzione anticipata il Cliente dovrà corrispondere a PerMicro S.p.A. (oltre al residuo debito capitale, alle eventuali rate arretrate, i relativi interessi di mora, nonché le eventuali spese e accessori maturati), un compenso omnicomprensivo costituito da una commissione pari all'3% (esempio: Euro 1.000x3,00% = Euro 30,00), da applicare sul debito in linea capitale estinto anticipatamente, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata conseguente a portabilità. Nessun altro onere oltre a quelli come sopra fissati verrà addebitato al Cliente. Ogni rimborso parziale del capitale avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive, ferma restando la durata dell'ammortamento originariamente stabilita.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare il presente finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

Recesso

È concessa al Cliente la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. inviata a PerMicro S.p.A., all'indirizzo indicato in epigrafe, entro e non oltre il termine di 14 gg. dalla data di conclusione del contratto. La comunicazione può essere inviata, sempre entro 14 giorni, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax ai numeri e all'indirizzo e-mail indicati nell'“Informativa”, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In caso di recesso nei tempi previsti non sarà stata addebitata al Cliente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di: importi eventualmente già ottenuti dal Cliente stesso quali anticipi e/o acconti riferiti all'operazione; interessi maturati fino al momento della restituzione; eventuali somme corrisposte alla pubblica amministrazione, di cui non è possibile chiedere la restituzione.

Reclami e sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie

Il cliente ha diritto a presentare reclamo a PerMicro con comunicazione scritta (anche raccomandata) oppure per via telematica all'indirizzo e-mail contestazioni@permicro.it o all'indirizzo PEC permicro@pec.it. PerMicro risponde al reclamo entro 60 giorni dalla ricezione e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è respinto, PerMicro fornisce un'illustrazione chiara ed esaurente delle motivazioni del rigetto. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto di finanziamento, il cliente può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF (per le modalità si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it e la Guida Pratica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso tutte le filiali dell'intermediario) o al CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO (per le modalità si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, email associazione@conciliatorebancario.it). Prima di ricorrere al giudice ordinario, il cliente deve effettuare un tentativo di mediazione obbligatoria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., presso l'Arbitro Bancario Finanziario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario o uno degli altri Organismi abilitati dalla legge. Nel caso in cui la mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà del Cliente e della Società di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento

È facoltà di PerMicro dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali garanti e risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile il Contratto di finanziamento nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate come pure nelle seguenti ipotesi: i) infedele dichiarazione resa dal Cliente; ii) accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali garanti; iii) accertamento di protesti di cambiale o assegno bancario, l'esperimento di azioni cautelative, esecutive nei confronti del Cliente e/o degli eventuali garanti ovvero l'emissione nei loro confronti di sentenze, decreti o provvedimenti giudiziari esecutivi in genere, qualora ciò possa avere, a giudizio di PerMicro, effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla capacità del Cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto.

In tali ipotesi il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali, accessori e spese anche giudiziali. Dalla data di risoluzione del contratto saranno addebitati al Cliente interessi di mora sul debito residuo calcolati al tasso (TAN) del contratto.

CONTROLLI DEL MEDIOCREDITO CENTRALE

In caso di concessione del finanziamento con la garanzia del Medio Credito Centrale, quest'ultimo potrà effettuare dei controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal cliente e la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di mantenimento della garanzia. I controlli verranno effettuati tramite PEC direttamente dal MedioCredito Centrale o da soggetti da questo delegati. In caso di mancato riscontro delle PEC o di esito negativo dei controlli, la garanzia sarà dichiarata illegittima ed il cliente dovrà corrispondere al MedioCredito Centrale un importo pari all'“equivalente sovvenzione linda” così come indicato nel certificato di garanzia rilasciato dal MedioCredito Centrale. Esempio: finanziamento da 25.000 € valore della garanzia 20.000, equivalente sovvenzione linda: 1.195,93 euro.

Le spese di istruttoria

Le spese di istruttoria sono dovute dal cliente a PerMicro per lo svolgimento di tutte le fasi del finanziamento, dalle operazioni necessarie all'apertura della pratica, alla consultazione delle banche dati creditizie e di antiriciclaggio, per accertare la solidità economica, finanziaria e patrimoniale del cliente, per il perfezionamento dell'operazione e per la gestione di eventuali garanzie e servizi accessori. Le spese di istruttoria saranno dovute anche in caso di mancato perfezionamento della delibera per rinuncia del cliente o per cause non imputabili a PerMicro. Criterio di calcolo: aliquota massima 0,16% X importo del finanziamento X durata del finanziamento.

LEGENDA

- ammortamento: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
- durata del finanziamento: intervallo temporale entro cui il Cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.
- estinzione anticipata: facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.
- finanziamento a tasso fisso: il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.
- istruttoria: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento. Il pagamento delle spese di istruttoria costituisce condizione essenziale per la liquidazione del finanziamento.
- modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati, per i finanziamenti a tasso variabile, secondo i giorni effettivamente trascorsi (anno civile) con divisore 360 e, per i finanziamenti a tasso fisso, sulla base di un anno di 360 giorni (anno commerciale) con divisore 360.
- piano di ammortamento “francese”: La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
- periodo di ammortamento: periodo temporale, di durata variabile durante il quale è previsto il rimborso delle rate mensili previste contrattualmente, comprensive di interessi e quota capitale. Ha inizio 30 giorni prima della scadenza della prima rata e termina alla scadenza dell'ultima rata.
- periodo di pre-ammortamento: eventuale periodo temporale, di durata variabile, che precede il periodo di ammortamento e che può prevedere il maturare di soli interessi.
- portabilità: trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al Cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l'istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova iscrizione ipotecaria. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.
- quota capitale: quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
- quota interessi: quota della rata costituita dagli interessi maturati.
- rata: pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo mutuato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento. L'importo della rata può essere costante (la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per l'intera durata), crescente (la somma tra quota capitale e quota interessi cresce al crescere del numero delle rate), decrescente (la somma tra quota capitale e quota interessi decresce al crescere del numero delle rate).
- risoluzione: scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il Cliente ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
- tasso di mora: tasso di interesse dovuto dal Cliente in caso di ritardato pagamento di quanto spettante alla Banca a qualsiasi titolo e su qualunque somma, per capitale, interessi, spese e accessori, dipendente dal finanziamento. Gli interessi di mora, non soggetti a capitalizzazione periodica, decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della Banca di invocare la decaduta del beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
- Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale, è il costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
- tasso soglia anti usura: limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. E' pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il prestito è richiesto; Persona politicamente esposta (o PEP): la persona fisica o le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
 - 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipa, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche che, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

FAC-SIMILE